



**Semplificazione dei procedimenti tecno - amministrativi
per la concessione di occupazione suolo pubblico per la collocazione di dehor, tende solari, insegne, strutture precarie a
servizio delle attività di commercio ricadenti in aree pubbliche e private tutelate in quanto beni culturali.
(ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n°42/2004, in applicazione dell'art. 15 della L. n°241/1990 e ss.mm.ii.)**

ACCORDO

TRA:

- = Il Sindaco del Comune di Palermo,
- = Il Soprintendente ai Beni culturali e Ambientali di Palermo.

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di luglio

Premesso che:

- = a seguito degli incontri svolti tra la Soprintendenza ai BB.CC.AA. della Provincia di Palermo e il SUAP del Comune di Palermo, durante i quali si è discusso dell'attività nel periodo intercorso dalla firma dell'Accordo siglato il 25 Agosto 2022 nonché delle esperienze acquisite durante la sua applicazione, gli Enti firmatari, di comune intesa, ritengono opportuno sostituire il precedente Accordo, apportandovi modifiche ed integrazioni e inserendovi altre tipologie di occupazione di suolo pubblico;
- = l'Art. 22 della Legge Regionale n. 07/2019 al Titolo IV, Semplificazione dell'Azione Amministrativa, consente la stipula di Accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- = il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Beni culturali e ambientali" e ss. mm. e ii (Codice dei Beni Culturali), impone agli Organi del Ministero dei Beni Culturali, quali le Soprintendenze, l'attività di tutela e salvaguardia dei Beni Culturali;

Visti:

- = l'art. 10 comma 1 *"Sono Beni Culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico";*
- = l'art. 10 comma 4. *"Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
lett. f) "le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico";
lett. g) "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico";*
- = l'art. 12 comma 1 (Verifica dell'interesse culturale) *"Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2";*
- = il combinato disposto dell'art. 10 comma 1 e 4 dell'art. 12 comma 1, per cui anche le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma appartenenti a



soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono sottoposte all'applicazione del regime di tutela della Parte II del Codice dei Beni Culturali fino a quando non sia stata effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale, per cui l'applicazione del regime di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano può cessare unicamente a seguito di svolgimento della procedura di verifica dell'interesse culturale con esito negativo;

- = l'art. 20 *"I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione"*;
- = l'art. 21 comma 4 *"...l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente"*;
- = l'Art. 45 comma 1 (Prescrizioni di tutela indiretta) *"Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro"*;

Atteso che:

- = nel territorio l'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di elementi di arredo relativi alle attività di somministrazione (dehor) è disciplinata dal Regolamento dehor giusta delibera di Consiglio Comunale n. 548 del 22.12.2022, dal Regolamento Tipo Edilizio Comunale di cui al Decreto Presidenziale n. 531 del 20.05.2022, integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20.01.2023 e ss.mm.ii.;
- = nel territorio comunale l'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di tende solari, relative ad attività commerciali in genere, è disciplinata dal Regolamento Edilizio allegato al PRG approvato con D.Dir. n. 558 e 124/DRU dell'Assessorato Territorio ed Ambiente e dal Regolamento Tipo Edilizio Comunale di cui al Decreto Presidenziale n. 531 del 20.05.2022, integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20.01.2023 e ss.mm.ii.;
- = nel territorio comunale la collocazione di impianti pubblicitari, relative ad attività commerciali, è disciplinata dal Regolamento CUP approvato con D.C.C. n. 244 del 28.07.2021, modificato con D.C.C n. 97 del 26.06.2023 e n. 144 del 05/07/2023 e ss.mm.ii., dal Regolamento PGIP e le relative NTA approvato con D.C.C. n. 93 dell'08.10.2015, modificato con D.C.C. n. 35 del 15.05.2020, dal PPE del Centro Storico approvato con D.A.R.T.A n. 525 del 13.07.1993 e dal Regolamento Edilizio allegato al PRG approvato con D.Dir. n. 558 e 124/DRU dell'Assessorato Territorio ed Ambiente e dal Regolamento Tipo Edilizio Comunale di cui al Decreto Presidenziale n. 531 del 20.05.2022 e ss.mm.ii. adottato dal Comune di Palermo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/01/2023 e ss.mm.ii. e Regolamento dehor approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 548 del 22/12/2022;
- = i regolamenti suddetti identificano, tra gli ambiti urbani omogenei, le aree da sottoporre a particolari disposizioni di tutela, attraverso l'impiego di strutture, arredi e materiali compatibili con le "peculiarità storico-monumentali e paesaggistiche" delle stesse;

Ritenuto che:

- = la semplificazione dei procedimenti amministrativi rappresenti un obiettivo fondamentale per l'ammodernamento della pubblica amministrazione locale ed in tale ottica tutti gli Enti coinvolti direttamente nei procedimenti concessori operano per il raggiungimento dell'interesse pubblico generale;
- = per lo sviluppo economico e la conseguenziale ricaduta positiva sui livelli occupazionali del territorio, è necessario che i settori della pubblica amministrazione che si confrontano con i cittadini e con gli imprenditori, perseguano in tempi certi l'obiettivo della semplificazione, per la concreta realizzazione di quanto previsto dalla normativa in materia di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.



Considerato che:

- = ai sensi dell'art. 24 del Codice dei Beni Culturali, "Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico", l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato";
- = ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Codice dei Beni Culturali (Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali) "i comuni, sentito il Soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio";
- = la Circolare del Dipartimento Beni Culturali e I.S. n. 8 del 21/04/2015 dispone l'attivazione da parte delle Soprintendenze delle procedure per la stipula di Accordi con i Comuni ai sensi del suddetto art. 52 del Codice dei Beni Culturali;
- = ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

Per quanto sopra, ai fini del rispetto delle norme di tutela dei beni culturali e ambientali, del decoro delle aree, dell'integrità dei manufatti architettonici e della loro libera visuale, del mantenimento della *funzione primaria o comprimaria del bene pubblico*, in funzione della semplificazione delle procedure per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Il presente Accordo, ad integrale sostituzione di quello sottoscritto in data 25.08.2022, definisce l'iter per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo ricadenti in aree pubbliche e private ad uso pubblico tutelate in quanto beni culturali (ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali) ricomprese nel Centro Storico, nelle aree, strade e spazi pubblici e privati ad uso pubblico, esterne al centro storico di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 comma 4 lettera g del Decreto Lgs 42/2004, nonché nelle aree interessate dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs n°42/2004, relative a:

- a) dehor;
- b) tende solari su immobili a servizio di attività commerciali;
- c) tende solari su chioschi;
- d) espositori e rastrelliere;
- e) insegne pubblicitarie e d'esercizio;
- f) occupazioni temporanee di durata massima di 48 ore.

Non sono sottoposte ad autorizzazione ex art. 21 del Codice dei Beni Culturali le suddette tipologie di occupazioni, nelle aree di cui sopra, a condizione che rispettino le caratteristiche e le tipologie di cui agli allegati "A", "B", "C", "D" ed "E" al presente Accordo, demandando al Comune la competenza ad istruire e rilasciare direttamente l'eventuale provvedimento autorizzativo.

Sono sottoposte ad autorizzazione ex art. 21 del Codice dei Beni Culturali e, pertanto, saranno trasmesse dal Comune di Palermo alla Soprintendenza per il relativo parere, le istanze finalizzate ad occupazioni di suolo che:

- a) incidano materialmente su edifici vincolati ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice dei Beni Culturali;
- b) siano localizzate in Ville, Giardini e Verde Storico;
- c) non corrispondano a quanto previsto nel presente accordo, solo qualora vi siano ragioni di necessità/opportunità che ne impediscano la conformità;
- d) facciano riferimento a specifiche deroghe espresse nei successivi paragrafi ed allegati.



Le richieste, unitamente alla documentazione progettuale a corredo, dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale impresainungiorno.gov.it in uso al SUAP del Comune di Palermo, che mantiene i rapporti con la Soprintendenza.

Per le richieste relative a zone soggette a vincolo paesaggistico, si applicano le procedure semplificate, di cui al D.P.R. n°31/2017. Il SUAP acquisisce, in ogni caso, la relazione paesaggistica.

Nell'ambito di progetti di restauro, di restyling, di riutilizzo o di rifacimento di prospetti di locali commerciali che insistono su immobili sottoposti a tutela monumentale, le ditte potranno acquisire direttamente anche il N.O. da parte della Soprintendenza per la collocazione di dehor, tende o insegne d'esercizio se all'interno della stessa proposta progettuale. Il provvedimento ottenuto, dovrà comunque essere presentato preliminarmente al SUAP che, verificata la conformità ai regolamenti comunali vigenti, e ss.mm.ii., provvederà al rilascio della concessione di competenza.

Il Comune di Palermo, d'intesa con la Soprintendenza ai BB.CC.AA, analizzate le condizioni relative a vincoli monumentali, vincoli paesaggistici, incidenze economiche ed incidenze sociali, potrà autorizzare concessioni in deroga a quanto convenuto nel presente accordo.

Il Comune, a partire dalla data della stipula del presente Accordo, trasmetterà alla Soprintendenza, per opportuna conoscenza e per eventuale attività di controllo, copia delle concessioni di occupazione suolo pubblico rilasciate per le tipologie e le aree sopra precisate, comprese le concessioni rilasciate ai sensi dei precedenti accordi.

La Soprintendenza, nell'esercizio dell'attività di tutela, si riserva di effettuare, anche in collaborazione con i tecnici del Suap e, ove necessario, con il Corpo di Polizia Municipale, sopralluoghi e verifiche sul rispetto delle occupazioni concesse e di quelle eventualmente realizzate abusivamente.

Il Comune di Palermo e la Soprintendenza potranno costituire un tavolo tecnico per monitorare l'attuazione delle presenti disposizioni in termini di ricaduta sulla qualità e sulla tutela dell'ambiente urbano storico, al fine di proporre eventuali modifiche ai regolamenti, alle procedure autorizzative o al presente Accordo e di effettuare la redazione, per le aree all'interno del Centro Storico, di progetti di dettaglio che terranno in considerazione la valenza delle piazze, dei palazzi monumentali e comunque di monumenti dei quali non dovrà essere sottratta la visione e percezione dei particolari architettonici. Inoltre, sarà cura della Soprintendenza l'aggiornamento periodico, tramite apposita attività di censimento, dei beni oggetto di tale accordo.

Resta obbligatorio condividere, preventivamente tra le parti, le eventuali modifiche ai regolamenti vigenti che interessino gli aspetti normati nel presente Accordo. Quest'ultimo, che sostituisce integralmente quello sottoscritto in data 25.08.2022, perderà effetto a seguito di espressa rinuncia di una delle due parti.

Le parti si impegnano alla divulgazione del presente Accordo tramite la pubblicazione presso i propri siti istituzionali, con l'invio alle associazioni di categorie e agli Ordini professionali e possibilmente a mezzo stampa. Gli allegati "A", "B", "C", "D" ed "E" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**per la Soprintendenza ai BB.CC.AA
della Provincia di Palermo**

**Il Soprintendente BB.CC.AA.
(D.ssa Selima Giorgia Giuliano)**

per il Comune di Palermo

**L'Assessore alle Attività Produttive
(Dr. Giuliano Forzinetti)**



Allegato “A”

DEHOR

CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI D'ARREDO CHE COSTITUISCONO I DEHOR

Nell'ottica di garantire la qualità degli spazi e delle aree, e mantenere il decoro dei luoghi, gli arredi dovranno costituire un insieme armonico, uniforme, adeguato alla cornice ambientale delle aree storiche e paesaggistiche e ai beni monumentali che vi si affacciano. **Non è ammessa l'esposizione o l'inserimento di loghi commerciali o scritte pubblicitarie.**

1) Elementi di copertura e riparo

Ombrelloni:

Di forma quadrata o rettangolare, di dimensione massima di 18,00 mq e altezza massima 3,50 m, disposti singolarmente o in serie, a braccio laterale o a palo centrale, senza alcun sostegno posto alle punte estreme; braccio laterale o palo preferibilmente in legno, parti metalliche in ferro o acciaio zincato verniciato nero o antracite; telo in tessuto ignifugo in tinta monocolor, con tonalità écru, avorio o crema e base d'appoggio e sostegno semplice in materiale lapideo.

Gli ombrelloni non devono prevedere chiusure laterali di nessun tipo e materiale.

Strutture ombreggianti aperte, leggere e con tende orizzontali, scorrevoli o a vela:

A pianta quadrata o rettangolare, altezza massima 2,80 m, aperte ai lati, disposte singolarmente o in serie, con montanti e traverse in ferro o acciaio zincato verniciato colore legno, nero o antracite, bianco per aree paesaggistiche, di spessore massimo di 0,05 m; telo in tessuto ignifugo in tinta monocolor, con tonalità écru, avorio o crema.

Sono vietate le chiusure laterali.

2) Elementi di arredo (Sedie e tavoli)

Realizzati in ferro battuto verniciati a polvere in colore nero o in legno. Poggianti al suolo e non ancorati. I piani dei tavoli dovranno essere in ferro battuto o legno e potranno avere rivestimenti in materiale lapideo o in ceramica.

3) Elementi di delimitazione verticale e ornamentale

Quando consentito, possono essere delle seguenti tipologie:

Fioriere, di altezza max. dal suolo di 1,30 m, in cotto, legno, pvc, corten, atte a realizzare un effetto siepe con essenze botaniche adatte;

Paletti e Cordoli di altezza max. dal suolo di 1,30 m

Vasi ornamentali di altezza max. dal suolo di 1,30 m;

Pannelli verticali in vetro antinfortunistico o materiale rigido similvetro trasparente con sostegni verticali di altezza max. di 1,30 m;

L'altezza massima consentita delle fioriere e dei vasi, è comprensiva delle piante e/o fiori.

4) Pedana

Elemento orizzontale rivestita in legno o in materiale sintetico effetto legno con le delimitazioni verticali di cui sopra.



CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI DEHOR

Il dehor: Insieme di elementi mobili e facilmente rimovibili, all'aperto, allestito per il consumo di alimenti e bevande, funzionalmente annesso ad esercizi di somministrazione alimenti e bevande anche non assistita.

Viene classificato a seconda degli elementi che lo compongono in:

Tipo D1	Tipo D2	Tipo D3	Tipo D4	Tipo D5
Sedie	Sedie	Sedie	Sedie	Strutture di cui all'Allegato "B"
Tavoli	Tavoli	Tavoli	Tavoli	
Vasi ornamentali	Vasi ornamentali	Vasi ornamentali; delimitazioni verticali (come sopra definite)	Vasi ornamentali; delimitazioni verticali (come sopra definite)	
	Ombrelloni	Ombrelloni; Strutture ombreggianti.	Ombrelloni; Strutture ombreggianti.	
	Apparecchi illuminanti e di climatizzazione che non necessitino entrambi di allacciamento alle reti.	Apparecchi illuminanti e di climatizzazione che non necessitino entrambi di allacciamento alle reti.	Apparecchi illuminanti e di climatizzazione che non necessitino entrambi di allacciamento alle reti.	
			pedana	

TIPOLOGIE DI DEHOR CONSENTITE IN RELAZIONE ALLE ZONE

1) Centro Storico

All'interno del Centro Storico, delimitato dal P.P.E. approvato con D.A.R.T.A. n. 525 del 13.07.1993, fermo restando quanto di seguito disposto nelle Norme Generali e consentito dai regolamenti comunali vigenti, e ss.mm.ii., viene prevista dal presente accordo la collocazione di dehor di tipo **D1 - D2 - D3** dell'allegata tabella "Classificazioni e caratteristiche dei Dehor".

Esclusivamente per compensare elevate pendenze della strada, o nel caso che la pavimentazione particolarmente sconnessa non consenta adeguata stabilità degli arredi, di concerto con la Soprintendenza, possono essere ammessi dehor di tipo **D4**.

Previo parere della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 42/2004, fermo restando quanto di seguito disposto nelle Norme Generali e consentito dal regolamento comunale, in particolari aree ai limiti del Centro Storico che si affacciano su spazi pubblici, quali: strade, parcheggi, giardini o aree verdi di recente realizzazione, sono ammesse strutture di tipo **D5** descritte nell'allegato B.

2) Aree di interesse monumentale esterne al Centro Storico

Aree, strade, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 comma 4 lettera g del Decreto Lgs 42/2004 quali Piazza Ruggero Settimo, Piazza Castelnuovo, Piazza Crispi, Piazza Indipendenza, Piazza Mondello, Piazza San Francesco di Paola, aree immediatamente limitrofe a beni monumentali.

Analogamente alle disposizioni per il Centro Storico, nelle aree, strade, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, di cui al precedente elenco, fermo restando quanto di seguito disposto nelle Norme Generali e consentito dai regolamenti comunali



vigenti, e ss.mm.ii, e dal Codice della Strada, vengono previste dal presente accordo le collocazioni di dehor di tipo **D1 - D2 - D3** dell'allegata tabella "Classificazioni e caratteristiche dei Dehor".

Esclusivamente per compensare elevate pendenze della strada, o nel caso che la pavimentazione particolarmente sconnessa non consenta adeguata stabilità degli arredi, di concerto con la Soprintendenza, possono essere ammessi dehor di tipo **D4**.

3) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, fermo restando quanto consentito per tali zone dal D.P.R. n. 31 del 22/03/2017 e dai regolamenti comunali vigenti, e ss.mm.ii., ad esclusione delle aree sottoposte a tutela monumentale ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera g del Decreto Lgs 42/2004, per come sopra elencate, vengono previste le collocazioni di dehor di tipo **D1 - D2 - D3 e D4** dell'allegata tabella "Classificazioni e caratteristiche dei Dehor".

Previo parere della Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004, fermo restando quanto consentito dai regolamenti comunali vigenti, e ss.mm.ii., può essere autorizzata, ove le condizioni di libera visuale della cornice ambientale lo permettano, la collocazione di dehor di tipo **D5**.

4) Z.T.O. "A2" Tessuti Urbani Storici del P.R.G. vigente

Ad esclusione delle zone sottoposte a tutela monumentale e delle aree soggette a vincolo paesaggistico, e fermo restando le disposizioni di cui alle successive Norme Generali, nelle aree destinate a **Z.T.O. "A2"**, vengono previste dal presente accordo, ove consentito dai regolamenti comunali vigenti, e ss.mm.ii., le collocazioni di dehor di tipo **D1 - D2 - D3 - D4 - D5** dell'allegata tabella "Classificazioni e caratteristiche dei dehor".

NORME GENERALI

1. L'occupazione di suolo pubblico è consentita, sul fronte ed in adiacenza del pubblico esercizio, sui marciapiedi in aderenza agli stessi, sulle strade e piazze pedonali e su sede stradale, fermo restando la fascia di rispetto per il passaggio pedonale;
2. Nei casi in cui nelle aree interessate insistano beni architettonici di interesse storico, archeologico o artistico, il dehor deve rispettare il distacco minimo di **3,00 m** dal prospetto dell'edificio monumentale. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare detto distacco, il Comune potrà, comunque, autorizzare senza parere della Soprintendenza esclusivamente dehor di tipo "**D1**" dell'allegata tabella "Classificazioni e caratteristiche dei Dehor", a condizione che si mantenga una distanza minima di **1,00 m**.
3. Al fine di garantire il decoro urbano, le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente Accordo dovranno rispettare il medesimo allineamento. Pertanto, fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti, e ss.mm.ii., e dal codice della strada, le occupazioni dovranno essere disposte come segue:
 - a) Marciapiedi: a ridosso del fronte dell'immobile oggetto dell'attività di somministrazione, o in aderenza agli stessi, ad esclusione di quanto previsto nei punti precedenti per le aree su cui insistono immobili monumentali nonchè alla successiva lettera d);
 - b) Porticati pubblici o privato ad uso pubblico: l'occupazione è consentita entro la metà della larghezza del porticato, esclusivamente a ridosso all'edificio, avente larghezza minima di calpestio di 3,00 m, garantendo, comunque, la fascia di rispetto di **2,00 m**, o di **1,00 m** nelle aree ricadenti all'interno del PPE approvato con D.A.R.T.A. n. 525 del 13.07.1993, per il passaggio pedonale;
 - c) Aree e/o strade pedonali prive di marciapiede: a ridosso del fronte dell'immobile oggetto dell'attività di somministrazione, ad esclusione di quanto previsto nei punti precedenti per le aree su cui insistono immobili monumentali;
 - d) Aree e/o strade pedonali con marciapiede: in aderenza al marciapiede nella pertinenza dell'attività di somministrazione.



4. Le occupazioni su Aree e/o strade pedonali caratterizzate da particolare configurazione e da arredi urbani quali Via Principe di Belmonte (tratto pedonale) e tratto di via Vigo, Via Generale V. Magliocco, Piazza Verdi, o interessate da progettazioni di arredo urbano permanente o temporaneo quali Via Emerico Amari, Piazza Mondello, Spianata Sacra Grotta al Santuario di Santa Rosalia, Piazza Castelnuovo, Piazza Ruggero Settimo, Via Maqueda, tratto di Via Vittorio Emanuele denominato “Cassaro Alto” dovranno essere sottoposte al parere di competenza della Soprintendenza, fermo restando quanto specificato nel presente Accordo negli Allegati **B - C - D ed E**.

TENDE SOLARI

Nelle aree ricomprese all'interno del Centro Storico, nelle strade e negli spazi pubblici e privati ad uso pubblico di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 comma 4 lettera g del Decreto Lgs 42/2004, quali, Piazza Ruggero Settimo, Piazza Castelnuovo, Piazza Crispi, Piazza Indipendenza, Piazza Mondello, Piazza San Francesco di Paola, e le aree immediatamente limitrofe a beni monumentali o che insistono sui prospetti degli edifici sottoposti a tutela monumentale vigono le seguenti condizioni:

- la collocazione di tende solari sul fronte al piano terra, relative ad attività produttive in genere, dovrà essere contenuta all'interno del vano delle aperture ed a condizione che le tende vengano realizzate con telo (escluso il pvc) ignifugo, in tinta monocolore chiara, tonalità colore écru, avorio e crema;
- l'apposizione del logo e/o della denominazione dell'esercizio commerciale su tende solari è consentita esclusivamente per il 30% della superficie della proiezione di massimo ingombro, e non è consentito apporvi altri marchi e pubblicità;
- Nel rispetto della tradizione che ha visto in passato l'utilizzo di elementi ombreggianti di tale tipologia anche all'interno del Centro Storico di Palermo, sono consentiti altri ingombri, dimensioni e colori di tende solari se all'interno di appositi alloggiamenti di locali storici o direttamente su prospetti di immobili che si affacciano sui mercati storici o di immobili non vincolati, solo se prive di impianti automatici, con strutture a bracci laterali in ferro battuto, estensibili manualmente. Solo in questi casi è consentita la collocazione di tende a copertura di più vani luce o con le sporgenze orizzontali di estremità di 0,30 m rispetto ai vani porta o finestra da coprire;
- L'utilizzo delle tende solari finalizzate alla copertura degli arredi mobili a ridosso dei prospetti, dovrà escludere la contestuale presenza degli ombrelloni.

Nelle zone ricadenti su **Vincolo Paesaggistico**, ad esclusione delle aree sottoposte a tutela monumentale, si applica il D.P.R. Semplificazione n. 31/2017:

- Allegato A “Interventi e opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica”, Voce A.17. “*installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo*”;

TENDE SOLARI SU CHIOSCHI

Nelle aree oggetto del presente accordo, contestualmente alla richiesta di N.O. da parte della Soprintendenza per la collocazione o il mantenimento di chioschi, la collocazione di tende solari in oggetto dovrà essere sottoposta al parere della Soprintendenza, così come le installazioni su chioschi monumentali o interni a ville e giardini.

RASTRELLIERE ED ESPOSITORI

All'interno delle aree di grande valenza storica e di elevato flusso turistico, quali: piazze ricadenti nel Centro Storico; aree di interesse storico-artistico; aree caratterizzate da particolari configurazioni e da arredi urbani o interessate da progettazioni di arredo urbano, lungo gli assi storici principali di Via Maqueda e Via Vittorio Emanuele; fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti, e ss.mm.ii., e nel rispetto del codice della Strada:



- = è consentita l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di espositori, stender e rastrelliere per l'esposizione di una campionatura di souvenirs, cartoline illustrate, opere di pittura, scultura e grafica, pubblicazioni, giornali e riviste; piante e fiori, oggetti di artigianato tradizionale, oggetti di antiquariato, piccoli capi di abbigliamento e accessori.
- = le strutture dovranno essere collocate esclusivamente nell'arco orario di apertura e chiusura dell'attività oggetto dell'occupazione, oltre il quale si dovranno dismettere e riporre all'interno, ripristinando lo stato dei luoghi libero da ogni ingombro, per cui vanno assolutamente vietati gli accatastamenti all'esterno o a vista.
- = gli espositori per collocazione di souvenirs, cartoline, pubblicazioni, etc. dovranno essere poggiati al suolo (tipo treppiedi, a cavalletto, a lavagna), avere altezza massima di 1,70 m, girevoli, profondità e larghezza massima di 1,00 m, fermo restando che le superiori misure dovranno essere comprensive delle merci esposte;
- = la struttura degli espositori dovrà essere in ferro monocolore nero o antracite o in legno;
- = al fine di lasciare la libera fruizione dello spazio pubblico urbano, salvaguardare il decoro delle aree di valore culturale e consentirne la visuale dei fronti architettonici, nelle zone suddette, è consentita la collocazione di stender per abiti esclusivamente delle dimensioni di 1,50 m, di altezza complessiva di 0,60 m e con spessore avente larghezza massima di 0,50 m, a ruote o a supporto fisso;
- = qualora dovessero essere collocati più espositori, stender o rastrelliere, gli stessi dovranno distanziarsi di almeno 1,00 m l'uno dall'altro;
- = è vietata l'esposizione degli articoli agganciati sui prospetti degli edifici;
- = sono consentite piccole rastrelliere tradizionali a gradoni, mobili, non ancorate al suolo, colore bianco, verde, marrone o grigio antracite, di altezza massima di 1,50 m, lunghezza di 2,00 m e profondità di 1,00 m, esclusivamente a servizio delle attività riguardanti la vendita di piante e fiori o frutta e verdura;
- = banchi mobili di altezza massima di 1,00 m e dimensioni massime di 2,00 m x 1,00 m anche in serie, a servizio delle attività di vendita prodotti artigianali, capi di abbigliamento, etc;
- = agli esercizi di vendita/noleggio biciclette è consentita l'occupazione del suolo mediante una rastrelliera porta biciclette di lunghezza massima pari a 2,00 m;
- = a copertura delle rastrelliere e dei banchi mobili è consentita, fermo restando le limitazioni già esposte per i dehor, la collocazione di un ombrellone di dimensioni massime di 3,00 m x 3,00 m.

Gli espositori, gli stender e le rastrelliere per l'esposizione delle merci potranno essere collocati su marciapiedi e aree pedonali all'interno della pertinenza dell'attività, delimitata dalle linee di proiezione dei muri perimetrali dell'unità immobiliare in cui si svolge e dovranno occupare un'unica fila parallela ai prospetti dove insistono le rispettive attività.

Inoltre, nel dettaglio:

fatti salvi i contenuti dei Regolamenti Comunali e di Settore e ss.mm.ii:

su marciapiede:

- = le occupazioni dovranno essere collocate a ridosso del fronte dell'edificio in cui si svolge l'attività e dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 2,00 m libera da qualunque occupazione, al fine di assicurare il passaggio pedonale.
- = Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

su area pedonale:

- = nel caso sussista il marciapiede, le rastrelliere potranno essere collocate alle condizioni di cui al precedente punto;
- = nel caso non sussistano le condizioni per la collocazione sul marciapiede, la stessa potrà avvenire, sempre nella pertinenza come sopra definita, nella strada pedonale aderente al marciapiede, garantendo il distacco di 1,50 m



dalla mezzzeria della sede stradale, 2,00 m da altre eventuali occupazioni su marciapiede e 1.50 m da eventuali arredi urbani;

- = nel caso di area pedonale priva di marciapiede, l'occupazione potrà avvenire a ridosso del fronte dell'edificio in cui si svolge l'attività, se non sottoposto a vincolo monumentale, garantendo il distacco di 1,50 m dalla mezzzeria dell'area pedonale, 2.00 m da altre eventuali occupazioni su marciapiede e 1,50 m da eventuali arredi urbani.

IMPIANTI PUBBLICITARI

Premesso che ai sensi delle normative vigenti anche le installazioni di insegne pubblicitarie su immobili classificati come Netto Storico o comunque ricadenti in zone ZTO A2 di PRG non sono soggette al parere della Soprintendenza, fermo restando quanto previsto nei regolamenti comunali e ss.mm.ii;

non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali le tipologie di insegne conformi alle norme tecniche di cui al presente accordo poste all'interno della delimitazione del Centro Storico e in aree storiche definite da beni di valenza monumentale ed elevati flussi turistici;

sono invece sottoposte ad autorizzazione ex art. 21 del Codice dei Beni Culturali, e pertanto saranno trasmesse dal Comune di Palermo alla Soprintendenza per il pertinente parere, le tipologie di insegne che incidono su beni vincolati, o modificano l'aspetto di insegne e strutture appartenenti a locali commerciali storici.

Gli impianti ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico restano sottoposti a quanto previsto dal D.P.R. Semplificazione n. 31/2017.

Il SUAP, come per le altre occupazioni, ove lo ritenesse opportuno per installazioni su immobili aventi particolari caratteristiche architettoniche, ancorché non interessati da vincolo monumentale o comunque non ricadenti in strade e piazze di particolare interesse, potrà richiedere alla Soprintendenza parere non vincolante per il rilascio della concessione.

TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI IN RELAZIONE DELLE AREE URBANE

CENTRO STORICO, AREE MONUMENTALI, ASSI STRADALI DI INTERESSE ARCHITETTONICO E URBANISTICO

Intero Centro Storico normato dal PPE, aree esterne sottoposte a tutela monumentale ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. g del D. L.vo 42/2004 "Codice dei Beni Culturali", quali: Piazza Ruggero Settimo, Piazza Castelnuovo, Piazza Crispi, Piazza San Francesco di Paola, Piazza Mondello, Piazza Indipendenza; assi stradali di particolare valenza architettonica e urbanistica ed elevato flusso turistico, quali: Tratto finale di Via Libertà, (da Piazza Crispi a Piazza Ruggero Settimo) Via Ruggero Settimo, Via E. Amari, Area pedonale di Via P.pe di Belmonte, Via Magliocco.

Insegne di esercizio: non devono sporgere dal filo della parete esterna e occupare in tutto o in parte la superficie muraria esterna, ma essere contenute all'interno del vano con cui ogni bottega è individuata ad esclusione degli alloggiamenti sopraporta finestrati o con elementi architettonici di particolare rilievo, sempre nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti e ss.mm.ii.

Al fine di mitigare l'enorme disomogeneità rispetto a colori e materiali, per le nuove insegne si dovranno prevedere colori sobri, materiali idonei al contesto e stile semplice che richiami la storicità della città.

Si consentono:

- colori di fondo tenui che richiamino le antiche insegne d'esercizio delle botteghe cittadine quali: colori pastello, verde scuro, bordeaux, nero, marrone/ruggine (corten) o che riprendano il colore del fronte dell'edificio o la tonalità degli infissi;
- per le scritte sui pannelli frontali e i cassonetti su fascia portinsegna, si predilige il colore dorato, e/o verde scuro, bordeaux e nero;
- scritte su vecchie strutture della stessa tipologia e colore delle precedenti.

Sono consentite le insegne all'interno dei locali commerciali visibili dall'esterno.

Vetrofanie: Consentite all'interno dei vani luce su vetri trasparenti.

Insegne ai piani superiori dei locali commerciali: è consentita la collocazione all'interno dei vani luce esclusivamente di vetrofanie o insegne all'interno delle aperture, senza alcuna sporgenza oltre il filo del prospetto.



AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

Si applica il D.P.R. Semplificazione n. 31/2017, in particolare:

Allegato “A” - Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esonero dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;

Allegato “B” - Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.

B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice dei Beni Culturali, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate.

INSEGNE LED A LUMINOSITÀ E MESSAGGIO VARIABILE:

Non consentite:

all’interno della ZTO “A1 Centro Storico” normata dal PPE, nelle aree esterne sottoposte a tutela monumentale ai sensi dell’art. 10 comma 4 lett. g del D. L.vo 42/2004 “Codice dei Beni Culturali”, quali: Piazza Ruggero Settimo, Piazza Castelnuovo, Piazza Crispi, Piazza San Francesco di Paola, Piazza Mondello, Piazza Indipendenza; assi stradali di particolare valenza architettonica e urbanistica ed elevato flusso turistico, quali: Tratto finale di Via Libertà (da Piazza Crispi a Piazza Ruggero Settimo), Via Ruggero Settimo, Via E. Amari, Area pedonale di Via P.pe di Belmonte, Via Magliocco).

Sottoposte a particolari prescrizioni:

Sui Netti Storici, dovranno essere collocate esclusivamente all’interno dei vani luce sul retro delle vetrine;

Nelle ZTO “A2 “Tessuti Urbani Storici” potranno essere collocate esclusivamente in presenza di edifici di recente costruzione.

Consentite:

Nel restante Territorio Comunale.

INSEGNE DI NEGOZI STORICI

Le insegne storiche e le strutture appartenenti a locali commerciali storici vanno salvaguardate e mantenute anche se con dimensioni e sporgenze non più regolamentari.

Al fine di salvaguardare una tradizione che rischia di scomparire e per limitare il processo di radicale trasformazione che stanno subendo alcuni locali, soprattutto del Centro Storico, per l’avvento di varie attività commerciali che si pongono spesso in contrasto con gli edifici e le strade in cui vanno ad inserirsi, qualora venga richiesta la modifica delle insegne o delle iscrizioni pubblicitarie relative agli esercizi di particolare valore storico-artistico o documentario o presenti da oltre 70 anni, la stessa dovrà essere sottoposta a preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza, mentre il semplice mantenimento non necessita di provvedimento autorizzativo.


Tutto quanto non previsto all’interno delle suddette prescrizioni è soggetto a parere della Soprintendenza **“...solo qualora vi siano ragioni di necessità/opportunità che ne impediscano la conformità”**, come indicato nell’Accordo, fermo restando il rispetto dei Regolamenti Comunali vigenti e ss.mm.ii.



MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Ad esclusione di piazza Ruggero Settimo le occupazioni di suolo pubblico, per la collocazione di stands, di qualsiasi tipo, delle dimensioni massime di circa 16,00 mq ciascuno, per fini sportivi, culturali o religiosi, o per iniziative politiche, sociali o comunque di interesse pubblico, aventi durata massima di 48 ore continuative, nelle aree sottoposte a tutela monumentale, non necessitano di parere della Soprintendenza a condizione che mantengano un distacco di almeno 3,00 m dai beni storici. Si potrà occupare un massimo di 36,00 mq per singola manifestazione.


Nel caso di occupazioni su Piazza Verdi e Piazza Castelnuovo le occupazioni potranno essere autonomamente assentite dal SUAP purché abbiano luogo nelle aree indicate nei seguenti schemi planimetrici e nel rispetto delle concessioni già esistenti e nelle attività di pubblico spettacolo presenti.



Piazza Verdi:

l'area occupata dovrà distaccarsi di 3,00 m dal marciapiede esistente lungo il teatro e di 5,00 m dal marciapiede opposto; dovrà altresì essere allineata al marciapiede esistente sul fronte anteriore del teatro.

Solo per l'effettuazione di comizi elettorali, o manifestazioni di spettacolo di particolare rilevanza, l'area di Piazza Verdi, sopra campita, potrà essere estesa fino al limite sulla Via Maqueda, nel rispetto delle concessioni già esistenti, per la collocazione di palchi



Piazza Castelnuovo

L'area occupata dovrà distaccarsi di 5,00 m dai marciapiedi sui lati lunghi e dovrà essere allineata con gli altri marciapiedi sui lati corti



Allegato “B”

Fermo restando quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti comunali vigenti, e ss.mm.ii., nelle Z.T.O. **“A2”**, ad esclusione delle **aree esterne al Centro Storico ricadenti in aree, strade, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, di interesse storico, artistico di cui all’art. 10 comma 4 lettera g del Decreto Lgs 42/2004**, ad esclusione delle Piazze: Castelnuovo, Ruggero Settimo e F. Crispi e via Ruggero Settimo, ad esclusione delle aree già interessate da progetti di arredo urbano ed ad esclusione delle **Aree esterne al Centro storico soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.P.R. 31/2017**, sono consentite nelle aree pedonali e nelle strade di tipo E, F e quelle di interquartiere, senza l’espressione del parere da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA, le collocazioni di dehor della tipologia di cui all’art.1 comma 2 lettera e) del Regolamento dehor, giusta delibera C.C. 548/2022, alle seguenti condizioni:

- 1) La forma deve essere parallelepipedica con tetto piano;
- 2) I montanti e le traverse non abbiano una dimensione superiore a 0,15m x 0,15 m;
- 3) Il colore dei montanti e delle traverse deve essere colore legno o grigio;
- 4) L’eventuale tenda da porre a protezione della copertura, dovrà essere di colore bianco o avorio.

Dovranno essere trasmessi alla Soprintendenza per l’acquisizione del parere di competenza i singoli progetti che prevedano la collocazione di dehor di cui alla superiore tipologia ricadenti nelle aree interessate da progetti di arredo urbano e da vincolo paesaggistico.

Non è consentita la collocazione di tali strutture all'interno del PPE del Centro Storico.



Allegato “C”

AREE PEDONALI DI VIA PRINCIPE DI BELMONTE E VIA VIGO

Nel richiamare i contenuti delle norme generali relativi all’area pedonale di via Principe di Belmonte e di Via Vigo, nell’obiettivo di ampliare le procedure di semplificazione per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico a favore delle attività commerciali, si conviene che il Comune potrà procedere al rilascio delle singole concessioni di suolo pubblico, fermo restando quanto previsto nelle norme e nei regolamenti comunali vigenti, e ss.mm.ii., a condizione che vengano rispettate le seguenti indicazioni:

- 1) lasciare libere da ogni occupazione le due fasce/corsie, esistenti di 3.00 m, riservate al passaggio pedonale, dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine nonché dei residenti aventi diritto;
- 2) le occupazioni devono avvenire in aderenza ai fronti dell’edificio, se questo non risulta interessato da vincolo monumentale. Nei casi di fronti interessati da vincoli monumentali le occupazioni dovranno avere un adeguato distanziamento;
- 3) le occupazioni potranno avvenire, oltre che in aderenza ai fronti dell’edificio anche nelle aree centrali dell’area pedonale, individuate nella pavimentazione con i riquadri di marmo, di forme quadrata e rettangolare;
- 4) possono essere collocati i seguenti dehor a seconda dell’area, come di seguito riportato:
 - a. occupazione aderente ai fronti degli edifici: dehor composto solo da tavoli e sedie.
 - b. aree centrali:
 - b.i. dehor della tipologia di cui all'art. 1 comma 2 lettera e) del Regolamento dehor, giusta delibera C.C. 548/2022 e con le prescrizioni di cui all'allegato “B” del presente accordo, previo parere di competenza della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;
 - b.ii. sedie, tavoli e ombrelloni, con caratteristiche e di tipologia **D2**;
 - b.iii. sedie e tavoli, con caratteristiche e della tipologia **D1**.



Allegato “D”

Fatte salve le prescrizioni ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché del Codice della Strada, nelle aree in argomento; **visto** il Progetto PON METRO POF - “*Palermo on Foot*” autorizzato e le successive modifiche ed integrazioni concordate che prevedono, nelle aree pedonali interessate, una fascia centrale di arredi e vasi ornamentali comunali, e ss.mm.ii., e n. 2 fasce libere di circa 3,75 m ciascuna per il transito di mezzi di emergenza e la circolazione pedonale, è altresì concordato quanto segue:

VIA AMARI - PIAZZA RUGGERO SETTIMO

- a. Ferma restando la fascia di arredo urbano che in questa area è di circa 4,30 m, la collocazione di dehor ed espositori a servizio delle attività commerciali può avvenire esclusivamente sui marciapiedi esistenti, prevedendo l'occupazione delle aree a ridosso dei prospetti degli edifici in cui insistono i locali, sino al filo esterno del marciapiede stesso.

Qualora l'area normalmente delimitata dalle linee di proiezione dei muri perimetrali dell'unità immobiliare in cui si svolge l'attività non risultasse sufficiente a soddisfare la superficie massima concedibile, si potrà prioritariamente autorizzare l'occupazione anche a dx e sx della diretta pertinenza, alle condizioni di cui al combinato disposto dell'art. 54 del Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 5 del Regolamento Dehor.

In caso di ulteriore necessità o impossibilità, solo per i dehor si potrà concedere una fascia di 1,20 m su strada ove sarà possibile collocare una pedana a pari quota del limite esterno del marciapiede, della tipologia già definita dall'Accordo, utile a rendere un piano unico per il dehor.

Potranno essere realizzati dehor con la seguente tipologia di arredi:

- = dehor di tipo “**D1**”, costituiti da tavoli e sedie di materiale e tipologia già definiti dall'allegato **A** del presente Accordo;
- = gli arredi di cui al punto precedente possono sottostare a tende solari, autorizzate come dal regolamento comunale e come dal presente Accordo;
- = dehor di tipo “**D2**”, costituiti da tavoli, sedie e ombrelloni a copertura, questi ultimi aventi profondità massima di 3,00 m, a sostegno centrale, o a braccio, senza sostegni verticali angolari, del colore e materiale già definito nell'allegato A del presente Accordo;
- = poiché gli arredi a servizio delle attività commerciali non dovranno in alcun modo interferire visivamente e cromaticamente con l'arredo urbano (sedute, fioriere, aiuole e vasi ornamentali) previsto dal Progetto PON “*Palermo on Foot*”, non dovranno essere collocate delimitazioni con elementi verticali, quali: vasi, fioriere e ogni altra tipologia di elementi separatori;
- = l'accesso ai dehor dovrà essere garantito con l'abbattimento delle barriere architettoniche, ove esistenti, mediante posizionamento di pedana inclinata per superare il dislivello tra marciapiede e strada.
- = non potranno essere collocati dehor in corrispondenza di accessi ai condomini, luoghi pubblici, passi carrabili, eventuali obiettivi sensibili.

PIAZZA CASTELNUOVO

Ferma restando la fascia di arredo urbano che in questa area è di circa 6,30 m, la collocazione di dehor ed espositori a servizio delle attività commerciali lungo i fronti dell'area pedonale di Piazza Castelnuovo, può avvenire esclusivamente su sede stradale, prevedendo l'occupazione delle aree a ridosso del filo esterno del marciapiede stesso. Si dovrà mantenere una distanza di almeno 3,00 m dal Chiosco Ribaud e non dovranno essere previste pedane. Per tipologia di arredi e coperture si rimanda alle prescrizioni di cui all'allegato **A** per le aree monumentali.

Tutto quanto non previsto all'interno delle suddette prescrizioni è soggetto a parere della Soprintendenza “...**solo qualora vi siano ragioni di necessità/opportunità che ne impediscano la conformità**”, come indicato nell'Accordo, fermo restando il rispetto dei Regolamenti comunali vigenti e ss.mm.ii.



Allegato “E”

VIA MAQUEDA

TRATTO DA VIA CELSO A PIAZZA VILLENA

In esito alle interlocuzioni avute tra l'amministrazione comunale, nella persona dell'Assessore alla Rigenerazione Urbana Prof. Maurizio Carta e dell'Assessore alle Attività Produttive Dott. Giuliano Forzinetti, e la Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, Dott.ssa Selima Giorgia Giuliano, allo scopo di regolamentare le occupazioni di suolo pubblico nel tratto di Via Maqueda tra la Via del Celso e Piazza Vigliena, in un'area di grande afflusso turistico, delimitata da beni di grande valenza storico-artistica;

esaminata la proposta progettuale presentata per iniziativa di alcuni esercenti del tratto interessato, trasmessa con nota prot. 739281/P del 15/05/2024 tramite SUAP e assunta al prot. 10057 del 17/05/2024 della Soprintendenza;

fermo restando che tutti gli esercenti dell'area in argomento siano unanimemente concordi nella completa realizzazione del progetto che dovrà attuarsi contemporaneamente lungo tutto l'asse da Via Celso a Piazza Vigliena, **PENA LA DECADENZA DELL' ACCORDO DI CUI AL PRESENTE ALLEGATO “E”**;

Si concorda quanto di seguito specificato:

Considerato che la fascia centrale libera da ogni ingombro dovrà essere larga almeno 4,00 m, le occupazioni di suolo pubblico per la collocazione di arredi mobili, coperture, espositori e rastrelliere a servizio delle attività commerciali, dovranno avere luogo a ridosso dei prospetti degli edifici ai due lati della Via Maqueda.

Poiché la larghezza del marciapiede non è sufficiente a soddisfare la superficie massima concedibile, l'occupazione si realizzerà tramite la collocazione di pedane, del materiale, tipologia e caratteristiche già definite nell'accordo, a partire dal limite dei prospetti, dell'altezza utile a coprire i marciapiedi, fino al limite della fascia libera.

La collocazione delle pedane su entrambi i fronti dovrà essere uniforme, senza soluzione di continuità, finalizzata a creare un unico livello sopraelevato di calpestio ad altezza adeguata.

A filo delle pedane, dovranno essere collocate le delimitazioni verticali così descritte:

Parallelamente all'asse stradale, pannelli verticali in vetro antinfortunistico o materiale rigido similvetro trasparente, senza telaio o cornice, di altezza 1,00 m dalla quota del pavimento della pedana, ancorati alla stessa e alle fioriere della tipologia di seguito specificata;

Perpendicolarmente ai prospetti dei locali, fioriere dello spessore di 0,25 m e uguale altezza dei pannelli, per come sopra identificati, poste tra un locale e l'altro, e/o a delimitazione degli spazi, per tutta la profondità della pedana senza soluzione di continuità, fino ad una distanza di 1,00 m dai prospetti; dovranno essere realizzate in materiale metallico corten o verniciati color corten e dovranno contenere piantumazioni di essenze locali di tipo arbustivo sempreverdi e/o fiori, volti a valorizzare l'ambiente e mitigare l'impatto delle strutture collocate; Le piante potranno eccedere in altezza di massimo 0,30 m rispetto alle fioriere.

Tutte le aree limitrofe alle attività commerciali, alimentari e non, ad esclusione delle aree di pertinenza di chiese, ingressi condominiali o locali chiusi, qualora non sia possibile accertare l'effettiva proprietà degli stessi, dovranno essere munite di pedane, pannelli e fioriere di uguale tipologia, colore e materiale, in maniera da rendere un piano unico, uniforme e continuo nelle due fasce di occupazione di suolo pubblico.

All'interno dei box così realizzati, dovranno essere collocati:

- = dehor composti esclusivamente da ombrelloni e arredi mobili, quali tavoli e sedie, che rispettino le tipologie “D1” e “D2” dell'allegata tabella “Classificazioni e caratteristiche dei dehor”;
- = espositori e rastrelliere della tipologia, dimensioni e distanze già concordate;

L'accesso ai dehor dovrà essere garantito con l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi delle norme vigenti in materia.

Le strutture vietate dal regolamento comunale e dal presente Accordo dovranno essere dismesse già a partire dalla data di stipula.

Si consente la collocazione di vasi ornamentali sulle aree libere, a cura e spese dei commercianti.